

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 815

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIANCO, AVOLIO, AICARDI, AMENDOLA PIETRO, AMICONI, ANDERLINI, ANGELINI GIUSEPPE, ANGELINO PAOLO, ARMAROLI, ASSENNATO, AUDISIO WALTER, BARDINI, BELTRAME, BIGI, CACCIATORE, CALASSO, CALVARESI, CATTANI, CECATI, CERAVOLO DOMENICO, CINCIARI RODANO MARIA LISA, COLOMBI ARTURO RAFFAELLO, COMPAGNONI, CONTE, DE LAURO MATERA ANNA, DE PASCALIS, FERRARI FRANCESCO, FERRI, FIUMANÒ, FOGLIAZZA, GATTO VINCENZO, GIORGI, GOMEZ D'AYALA, GRIFONE, MAGLIETTA, MAGNO, MERLIN ANGELINA, MICELI, MONASTERIO, NATTA, PEZZINO, PIRASTU, PREZIOSI COSTANTINO, PRINCIPE, ROMAGNOLI, ROMEO, SANTARELLI EZIO, SCARPA, SPECIALE, VALORI

Presentata il 24 gennaio 1959

Norme per la elezione dei Consigli direttivi delle Casse mutue dei coltivatori diretti istituite con legge 22 novembre 1954, n. 1136

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 22 novembre 1954, n. 1136, con la quale veniva resa obbligatoria per i coltivatori diretti l'assicurazione malattia, affidava la gestione di tale assistenza ad appositi organismi mutualistici da eleggersi, con esclusione di qualsiasi rappresentanza della minoranza, da un corpo elettorale più ristretto del numero degli eleggibili, il tutto secondo le norme sparsamente inserite nella legge e le successive istruzioni da emanarsi per la prima volta dal Commissario nazionale e in seguito dal presidente uscente della Federazione nazionale.

Come era facilmente prevedibile, e come difatti era stato previsto, la mancanza di qualsiasi democrazia, e quindi di qualsiasi garanzia di controllo degli interessati sulla gestione, non poteva non suscitare grave malcontento tra i coltivatori diretti, sia in sede di

elezioni sia in sede di gestione, senza che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale potesse in alcun modo intervenire neppure dinanzi alle più fondate e documentate denunce cui dettero luogo sia le prime elezioni svoltesi nel marzo del 1955 sia, e soprattutto, quelle svoltesi nella primavera del 1958 in forma pressoché clandestina e spesso senza neppure la possibilità di presentare liste di candidati.

La presente proposta di legge tende ora ad ovviare a tali inconvenienti.

Con l'articolo 1 di questa proposta si stabilisce che tutti gli organismi direttivi sia periferici sia centrali sono eletti col sistema maggioritario.

Con l'articolo 2 si riconosce il diritto di voto per la elezione dei Consigli direttivi delle Casse mutue comunali anche ai familiari dei

titolari di azienda che siano soggetti all'assicurazione purché maggiorenni.

Con gli articoli 3, 4 e 5 si dettano rispettivamente le norme per l'elezione dei Consigli direttivi delle Casse mutue comunali, di quelli delle Casse mutue provinciali e di quello centrale della Federazione nazionale.

Con l'articolo 6 si dettano le norme per la pubblicazione delle liste elettorali e per i reclami in materia elettorale.

Con l'articolo 7 si delega il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad emanare

ogni altra norma ed istruzione in materia elettorale.

Con l'articolo 8 infine si dichiarano abrogate tutte le norme della legge 22 novembre 1954, n. 1136, che siano in contrasto con quella ora proposta.

I presentatori confidano che questa loro proposta di legge incontrerà il favorevole appoggio per una sollecita discussione ed approvazione di tutti i deputati rispettosi dei principi di democrazia cui si ispira la nostra Costituzione repubblicana.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A parziale modifica di quanto disposto dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, i Consigli direttivi delle Casse mutue comunali, quelli delle Casse mutue provinciali e quello centrale della Federazione nazionale dei coltivatori diretti sono eletti col sistema maggioritario, attribuendosi alla lista che abbia riportato il maggior numero di voti dieci seggi, se si tratta di mutue comunali, otto, se si tratta di mutue provinciali, e quattordici, se si tratta della Federazione nazionale, e riservandosi rispettivamente i rimanenti cinque, tre o sei seggi alla lista che abbia riportato il maggior numero di voti dopo la prima.

Nell'interno di ciascuna lista l'assegnazione dei seggi ad essa attribuiti si effettua secondo il numero delle preferenze ottenute da ciascun candidato, e, a parità di preferenze, secondo l'ordine che ciascun candidato occupa nella lista stessa.

Ogni elettore può dare fino a quattro preferenze a favore di candidati della lista votata.

Nel caso di presentazione di unica lista tutti i seggi vengono attribuiti a questa.

Il voto è diretto e segreto e non può essere espresso per delega.

ART. 2.

Le elezioni dei Consigli direttivi delle Casse mutue comunali si svolgono in ciascun comune nella data fissata a norma del seguente articolo 3.

Hanno diritto di voto tutti i coltivatori diretti titolari di azienda nonché tutti i loro familiari soggetti all'assicurazione obbliga-

toria purché abbiano raggiunto la maggiore età entro il 31 dicembre dell'anno che precede quello in cui si svolgono le elezioni.

Tutti gli aventi diritto al voto sono eleggibili.

ART. 3.

Le elezioni dei Consigli direttivi delle Casse mutue comunali sono indette almeno 45 giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

Tale data deve essere resa pubblica a cura dei presidenti uscenti delle mutue provinciali mediante affissione di manifesti in ciascun comune almeno 30 giorni prima di quello fissato per le elezioni.

A cura dei presidenti uscenti delle mutue comunali deve essere dato nominativamente avviso a ciascun avente diritto al voto della indizione delle elezioni e della data fissata per il loro svolgimento almeno 15 giorni prima della data suddetta.

Le liste dei candidati debbono essere presentate nella segreteria comunale almeno 5 giorni prima della data fissata per le elezioni.

I seggi elettorali saranno presieduti dal Sindaco o da un suo delegato.

Dei seggi fa parte almeno un rappresentante designato dai presentatori di ciascuna lista.

Ogni lista ha inoltre diritto di designare a mezzo dei suoi presentatori entro il giorno precedente quello fissato per le elezioni un proprio rappresentante per assistere alle operazioni elettorali.

ART. 4.

Le elezioni dei Consigli direttivi delle Casse mutue provinciali sono indette dal presidente della Cassa mutua provinciale uscente per la terza domenica successiva a quella entro la quale saranno pervenuti gli elenchi degli eletti ai Consigli direttivi delle dipendenti mutue comunali.

Alla elezione dei Consigli direttivi delle mutue provinciali partecipano tutti gli eletti ai Consigli direttivi delle mutue comunali della provincia a ciascuno dei quali deve essere data comunicazione della data fissata per tali elezioni almeno 10 giorni prima della data fissata a cura del presidente uscente della mutua provinciale.

Le liste dei candidati debbono essere presentate almeno 5 giorni prima della data delle elezioni e comunicate immediatamente alle Casse mutue comunali.

Ogni elettore vota presso la sede della Cassa mutua comunale al cui Consiglio è stato eletto.

ART. 5.

La elezione del Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue è indetta dal presidente uscente della Federazione nazionale per la quinta domenica successiva a quella entro la quale saranno pervenuti gli elenchi degli eletti ai singoli Consigli provinciali.

Hanno diritto di voto i componenti dei Consigli direttivi di tutte le Casse mutue provinciali i quali votano presso le rispettive sedi provinciali previo avviso da notificarsi a ciascuno di essi a cura del nuovo presidente eletto e, ove questo non sia stato ancora eletto, da quello uscente, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.

Le liste dei candidati, tra i quali possono essere inclusi fino a cinque nominativi di cittadini che non siano coltivatori diretti, purché risultino iscritti nelle liste degli elettori alla Camera dei Deputati, debbono essere presentate almeno 10 giorni prima della data fissata per le elezioni.

ART. 6.

Le liste degli aventi diritto al voto per la elezione dei Consigli direttivi delle casse mutue comunali debbono essere depositate e affisse nell'albo comunale entro il 10 gennaio di ciascun anno.

Contro le esclusioni o inclusioni ciascun interessato ha diritto di produrre reclamo al Presidente della mutua provinciale che deve decidere entro i dieci giorni successivi.

Ogni altro ricorso in materia elettorale va proposto al Presidente della mutua provinciale per le elezioni comunali, al Presidente della Federazione nazionale per le elezioni provinciali e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per le elezioni alla Federazione nazionale.

Contro le decisioni dei Presidenti delle mutue provinciali e di quello della Federazione nazionale, da emanarsi entro i dieci giorni dal prodotto reclamo, si può ricorrere in seconda istanza, entro i trenta giorni dalla comunicazione della decisione impugnata, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale che decide entro i sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Contro qualsiasi decisione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è ammesso ricorso al Consiglio di Stato entro sessanta giorni dalla sua comunicazione.

Tutte le procedure previste dal presente articolo sono esenti da qualsiasi tassa e spesa.

ART. 7.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad emanare ogni altra norma ed istruzione in materia elettorale che non contrasti con la presente legge, dopo aver sentito il parere della Federazione nazionale delle Casse mutue e di tutte le organizzazioni centrali dei coltivatori diretti.

ART. 8.

Sono abrogate tutte le disposizioni della legge 22 novembre 1954, n. 1136, che siano in contrasto con la presente legge.